

Allegato "F"

COMUNE DI CATTOLICA

codice fiscale – 00343840401

Reg. int. n. _____/

SCHEMA DI CONCESSIONE

OGGETTO: SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI SICUREZZA E VIABILITA' STRADALE MEDIANTE PULITURA ED EVENTUALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE STRADALE E DELLE SUE PERTINENZE INTERESSATE DA INCIDENTI.

* * * * *

L'anno duemilaquindici (2015), addì del mese di, in Cattolica, presso la sede Comunale con la presente scrittura tra i Signori:

- Dott. Mario Sala, nato a Rimini il 13/11/1963, che interviene nel presente atto in qualità di Posizione Organizzativa, in ciò delegato dal Dirigente del Sett. 2 Arch. Gilberto Facondini con Determina Dirigenziale n. 491 del 10/07/2015 e quindi e per conto e in rappresentanza del Comune di Cattolica con sede in P.le Roosevelt n. 5 domiciliato per la carica presso la sede di detto Comune, avente facoltà di stipulare Contratti che abbiano ad oggetto materia di competenza del Settore 2;
- nato a, il codice fiscale, il quale interviene nel presente atto nella sua

qualità di legale rappresentante della ditta con sede legale in partita IVA, di seguito nel presente atto denominato “Concessionario”;

si stabilisce quanto segue:

PREMESSO

- che il Comune, come previsto dal Titolo II del Codice della strada e, in particolare dall’art. 14, che disciplina la responsabilità dell’Ente proprietario dell’Infrastruttura stradale deve provvedere a ripristinare, nel minor tempo possibile, le condizioni di sicurezza e viabilità dell’area interessata da incidenti o da altri eventi comportanti la presenza sulla piattaforma stradale di liquidi inquinanti, residui solidi non biodegradabili e altri materiali o di condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, dell’ambiente o della salute pubblica;
- che il Comune ha altresì l’obbligo di garantire che gli interventi di bonifica ambientale post incidente siano effettuati nel pieno rispetto delle normative del Codice della Strada e del D.Lgs. n. 152/2004 in materia di tutela ambientale;
- che con determinazione n. del, è stata approvata la documentazione di gara relativa ai servizi in oggetto, stabilendo altresì di procedere all’affidamento della concessione mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- che in seguito all’espletamento della procedura, i cui verbali di gara sono stati approvati con Determinazione del Responsabile del Servizio n..... del, la concessione è stata aggiudicata a

con sede legale in partita IVA

- che ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all'articolo 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia, in base:

- alla dichiarazione, sottoscritta e rilasciata dallo stesso appaltatore, circa l'insussistenza delle situazioni di cui agli articoli 67, 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La presente concessione ha per oggetto le prestazioni inerenti il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale sulle strade comunali interessate da incidenti stradali, così come compiutamente dettagliate dal Capitolato Speciale.

Il Servizio di ripristino post incidente consiste nelle attività minime di seguito descritte:

- aspirazione dei liquidi inquinanti in dotazione funzionale dei veicoli, versati sulla carreggiata;
- recupero dei rifiuti solidi relativi all'equipaggiamento dei veicoli, non biodegradabili dispersi sul manto stradale;
- ogni altra attività necessaria a seguito della perdita di carichi trasportati e rovinati sul manto stradale;
- a richiesta dell'interessato, della Forza di Pubblica Sicurezza intervenuta o

- dal personale dell'Ente proprietario della sede stradale, può essere attivato l'intervento di rimozione e deposito del veicolo coinvolto nell'incidente;
- posizionamento di apposita segnaletica per situazioni di emergenza, finalizzata alla protezione di parti della carreggiata o delle opere viarie danneggiate a seguito di sinistro o di altro evento che alteri la normale circolazione veicolare;
 - ripristino dei danni alle infrastrutture stradali (barriere metalliche e in calcestruzzo, pavimentazione, segnaletica, piante, muri, cancellate, recinzioni, pali etc) se richiesto e definito in accordo con il Referente di contratto.

La concessione viene affidata dal Comune di Cattolica ed accettata dal Concessionario sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai seguenti documenti che, anche se materialmente non allegati, vengono sottoscritti dalle parti e conservati agli atti, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto: a) Bando di gara; b) Capitolato speciale; c) offerta tecnica presentata dalla ditta in sede di gara.

Art. 2 AMMONTARE DELLA CONCESSIONE

Il servizio oggetto della presente concessione non comporta alcun onere economico a carico del Comune di Cattolica, fatta salva l'eventuale prestazione di ripristino dei danni alle infrastrutture stradali se richiesta e definita dal Responsabile di contratto.

I costi saranno sostenuti dalle compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 30 del D.Lgs. 163/2006, ovvero in ragione dell'assenza di oneri economici in capo alla Pubblica Amministrazione, il corrispettivo del Servizio sarà costituito unicamente dal diritto di gestire e di sfruttare economicamente il servizio.

Nel caso in cui non fosse possibile individuare il responsabile dell'incidente, i costi degli interventi dovranno rimanere comunque a carico esclusivamente dell'impresa concessionaria senza alcun addebito di spesa a carico del Comune.

Art. 3 DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà la durata di anni due, decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente atto, a meno che non intervenga disdetta da una delle Parti, da inoltrare a mezzo raccomandata A/R, con preavviso di almeno 3 mesi.. Il Comune di Cattolica, si riserva la possibilità di avvalersi del ricorso alla procedura di cui all'art. 57, comma 5 lett. b), del D.Lgs. 163/06, nei termini e con le modalità ivi previste.

I primi sei mesi avranno carattere di sperimentazione; in caso di esito negativo della sperimentazione, ove si riscontri che il servizio concesso non venga correttamente svolto, l'Amministrazione si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi dell'art. 21 sexies della legge 241/90 e s.m.i.

Alla scadenza del contratto, qualora non sia ancora definita la procedura per un nuovo affidamento, l'impresa concessionaria del servizio, a richiesta dell'Amministrazione, dovrà assicurare la continuità della prestazione, alle medesime condizioni e prestazioni, per un periodo massimo di mesi tre o, se inferiore, fino all'avvio del servizio da parte del nuovo concessionario.

Art. 4 REFERENTI DELLA CONCESSIONE

Ferma restando la titolarità del rapporto concessorio per il Comune in capo alla Posizione Organizzativa del Settore 2, la gestione del presente contratto è affidata a che riveste le funzioni di Referente contrattuale per la controparte.

Il concessionario dovrà comunicare il nominativo di un incaricato con funzioni direttive e potere disciplinare sul personale addetto, cui il Comune farà riferimento per tutte le questioni inerenti il servizio e ne dovrà garantire la reperibilità durante le fasce orarie di lavoro.

Art. 5 COMUNICAZIONE FRA LE PARTI

Sono pienamente efficaci ai fine della gestione del rapporto contrattuale tutte le comunicazioni effettuate tra le controparti per fax o posta elettronica.

Ciascuna delle parti si impegna a comunicare all'altra entro sette giorni dalla sottoscrizione del presente atto i propri recapiti di posta elettronica e a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione degli stessi che dovesse verificarsi nel periodo di durata del rapporto, così come eventuali temporanei problemi di funzionamento.

ART. 6 FUNZIONI DI CONTROLLO

E' riconosciuta al Comune di Cattolica la più ampia facoltà di controllo in merito sia all'adempimento puntuale e preciso del servizio, sia al rispetto delle norme indicate nella presente concessione. A cadenza trimestrale il Referente contrattuale procederà ad una formale verifica delle modalità di svolgimento del servizio, evidenziando eventuali criticità in una relazione che verrà trasmessa al concessionario.

Il concessionario avrà 15 giorni di tempo per adeguarsi alle indicazioni fornite dal Referente contrattuale, in caso di mancata o incompleta attuazione di quanto previsto nel presente articolo o di inosservanza delle modalità di esecuzione del servizio previste nel Capitolato Speciale, il Comune si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.

ART.7 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è obbligato ad eseguire il servizio con diligenza e buona fede impegnandosi a dare tempestiva comunicazione al Comune circa le eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie ai fini dell'esatto e migliore adempimento della prestazione.

Il concessionario è obbligato in qualità di intermediario nella gestione dei rifiuti alla gestione controllo, tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti per effetto dell'attività di ripristino post incidente, conformemente a quanto disposto da D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.

ART. 8 PENALI

Nel caso di mancata rispetto delle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali, verranno applicate le penali previste dall'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto .

E' fatta comunque salva la facoltà del committente di richiedere il risarcimento di ogni ulteriore danno ai sensi dell'art. 1382 del Codice Civile.

L'applicazione di ciascuna penale deve essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza da parte del Dirigente del Servizio competente.

Tale contestazione dovrà avvenire entro 30 giorni dal verificarsi

dell'inadempienza ovvero dalla data successiva in cui il Committente ne è venuto a conoscenza, purché il ritardo non sia imputabile a colpa del Committente stesso.

Il concessionario ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni al Comune entro e non oltre cinque giorni lavorativi decorrenti dalla data di notifica della contestazione.

L'Amministrazione Comunale qualora ritenga infondate le giustificazioni presentate dall'Impresa Concessionaria, provvederà all'applicazione delle penali previste.

L'importo della penale qualora non corrisposto verrà trattenuto rivalendosi sulla cauzione, che dovrà essere integrata dell'importo corrispondente entro il termine di 15 giorni.

Art. 9 RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE – RECESSO

Il contratto si risolverà di diritto per grave inadempimento del concessionario del servizio e specificatamente:

- nel caso in cui le obbligazioni del concessionario del servizio non siano adempiute correttamente, non siano eseguite secondo le modalità contenute nell'offerta, nel capitolato e nel presente atto;
- nel caso in cui il concessionario del servizio, entro il termine assegnato dal Dirigente comunale mediante diffida ad adempiere, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o inadempienze contrattuali;
- nel caso in cui il concessionario del servizio ceda il contratto;
- ai sensi dell'art. 3 comma 8 secondo periodo della L.136/2010

qualora le transazioni commerciali di cui al suddetto articolo di legge siano effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

Nei casi suddetti, la risoluzione si verifica di diritto quando il Comune comunica al concessionario mediante lettera raccomandata A/R o PEC che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa, a cui seguirà l'escussione della garanzia prestata, salvo il risarcimento di maggiori danni.

In caso di risoluzione della concessione per colpa del concessionario del servizio, questi è obbligato alla immediata sospensione del servizio e al risarcimento dei danni, mentre il Comune si intende liberato da ogni obbligo sui servizi già erogati.

Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a cause di forza maggiore verificatisi dopo la data di stipula del contratto.

E' facoltà del Comune inoltre risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., nei seguenti casi:

- inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente contratto con particolare riferimento alla sicurezza;
- divulgazione, non finalizzata all'esecuzione delle prestazioni, di informazioni riguardanti le strutture presso le quali si è svolta la fornitura;
- violazione delle normative in materia di lavoro;

- grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- dichiarazione di concordato preventivo o fallimento;
- sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da causa di forza maggiore.

Nel caso di risoluzione della concessione per i casi previsti al comma 2, il concessionario incorre nella perdita della cauzione che verrà incamerata dal Committente, e potrà inoltre essere richiamato a risarcire tutti i danni diretti ed indiretti e alla corresponsione delle maggiori spese alle quali il Comune dovrà far fronte per il rimanente periodo contrattuale e/o l'eventuale nuovo affidamento e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi.

Per quanto non espressamente regolato nel presente atto, le parti fanno riferimento alla disciplina della risoluzione del contratto di cui agli articoli 1453 e s.s. del codice civile e alle disposizioni di cui agli articoli 134,135 e 136 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 10 GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, il concessionario produce apposita garanzia mediante polizza fideiussoria n. in data rilasciata da per un ammontare di €, pari al 10% dell'importo del presente contratto, a garanzia della regolare esecuzione del servizio e dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti, del pagamento delle penali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempienza alle obbligazioni, fatta salva la risarcibilità del maggiore danno.

Art. 11 RESPONSABILITA' VERSO TERZI E ASSICURAZIONE

Il concessionario del servizio è unico responsabile di tutti i danni cagionati a terzi in ragione dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori, sia a causa dei mezzi utilizzati, sollevando il Comune da ogni responsabilità riguardo alla non conforme e regolare attività di ripristino post incidente. Il concessionario assume altresì la responsabilità per i danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione delle prestazioni.

Allo scopo il concessionario ha stipulato una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni di cui al comma 1, con polizza n..... rilasciata da per un massimale di € 5.000.000,00, a garanzia e copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni derivati dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza stradale post incidente.

Art. 12 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA, ASSISTENZA

1. Il concessionario è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove è eseguita la prestazione.

2. Il concessionario è tenuto inoltre a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria della vigente normativa, ed ad essere in regola con le disposizioni di cui alla L. 68/99.

3. Il concessionario dovrà, inoltre, osservare integralmente le disposizioni di

cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Art. 13 DIVIETI

1.E' fatto divieto al concessionario di:

- sospendere l'esecuzione del servizio se non per mutuo consenso e ciò anche nel caso in cui sorgano controversi giudiziari e stragiudiziali con il concessionario del servizio;
- subappaltare il servizio - il concessionario sarà pertanto tenuto ad eseguire in proprio le attività preordinate allo svolgimento della concessione;
- cedere il contratto - è vietata la cessione anche parziale del contratto;

2.L'inosservanza dei divieti di cui sopra comporterà la risoluzione del contratto con addebito di colpa all'aggiudicatario il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura ad evidenza pubblica e al risarcimento del danno.

Art. 14 PATTO DI INTEGRITA' E PROTOCOLLI DI LEGALITA'

1. Il concessionario si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, imparzialità buon andamento e correttezza nonché a non compiere alcun atto od omissione, finalizzato, direttamente o indirettamente, a turbare e/o compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, attraverso irregolarità, comportamenti illeciti e violazioni di leggi e regolamenti.

2. Il concessionario si impegna altresì a rispettare tutte le clausole contenute nel patto di integrità sottoscritto che, sia pure non materialmente allegato, forma parte integrante del presente contratto, con la consapevolezza che la loro

mancata osservanza costituisce causa di risoluzione del contratto stesso.

3. Il concessionario dichiara, inoltre, di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo d'intesa per la legalità, la qualità, la regolarità e la sicurezza del lavoro e delle prestazioni negli appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture sottoscritto in data 16.09.2013 (consultabile sul sito della Prefettura di Rimini) che, sia pure non materialmente allegato, forma parte integrante del presente contratto, con la consapevolezza che la loro mancata osservanza costituisce causa di risoluzione del contratto stesso.

ART. 15 DIVIETO DI CONFERIMENTO INCARICHI AD EX DIPENDENTI PUBBLICI – CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Il concessionario, sottoscrivendo il presente contratto, attesta ai sensi dell'art.53, comma 16-ter del Decreto Legislativo n.165/2001 di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

2. Il concessionario si obbliga, altresì, nell'esecuzione del contratto al rispetto del Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici approvato dal Comune di Cattolica con delibera di Giunta Comunale n. 18 del 29.01.2014, consultabile sul sito del Comune stesso.

Art. 16 CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere dall'applicazione del presente contratto sarà competente il Foro di Rimini.

E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'art. 239 del Codice

dei contratti.

Art. 17 RICHIAMO A NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

Per quanto non previsto dalla presente concessione e nel Capitolato Speciale d'appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

Art. 18 SPESE DELLA CONCESSIONE

Tutte le spese del presente atto, nessuna esclusa od eccettuata (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a carico dell'Impresa Concessionaria, con rinuncia pertanto al diritto di rivalsa a qualsiasi titolo nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

ART. 19 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. Il concessionario si impegna a dare immediata comunicazione al Comune ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Rimini della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

PER IL COMUNE DI CATTOLICA

LA DITTA

APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA

Il con sede legale in partita

IVA, a mezzo come sopra, dichiara di approvare specificatamente ai sensi dell'art. 1341 e seguenti del codice civile i seguenti articoli del presente contratto:

Art. 7: Obblighi del concessionario;

Art. 8: Penali;

Art. 9: Risoluzione della concessione – Recesso;

Art. 10: Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva;

Art. 11: Responsabilità verso terzi e assicurazione;

Art. 12: Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza;

Art. 13: Divieti;

Art. 14: Patto di integrità e protocolli di legalità;

Art. 15: Divieto di conferimento incarichi ad ex dipendenti pubblici – Codice di comportamento;

Art. 16: Controversie;

Art. 18: Spese della concessione;

Art. 19: Obblighi del concessionario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

LA DITTA
